

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1978

relativa alle condizioni minime necessarie per talune navi cisterna che entrano nei porti della Comunità o che ne escono

(79/116/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

considerando che, per ridurre il rischio di incidenti in cui siano coinvolte navi cisterna che entrano o escono dai porti degli Stati membri, è necessario che queste navi siano sottoposte al rispetto di determinate condizioni minime in tempo utile prima dell'entrata e durante il percorso effettuato nelle acque territoriali limitrofe del porto di destinazione o del porto di partenza;

considerando che le autorità competenti dovrebbero essere rese edotte di qualsivoglia imperfezione suscettibile di nuocere alla sicurezza della navigazione e all'ambiente marino e che uno Stato membro, le cui autorità competenti siano informate di fatti che implicano o accrescano il rischio di pericolosità nelle zone marittime e costiere di un altro Stato membro, dovrebbe informarne quest'ultimo Stato membro con la massima sollecitudine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie ed utili per garantire che le navi cisterna adibite al trasporto di petrolio, gas o prodotti chimici con stazza lorda di registro pari o superiore a 1 600 tonnellate, pienamente o parzialmente cariche, comprese quelle vuote ma da cui non siano ancora stati eliminati i residui gassosi pericolosi, che entrano nei porti marittimi del loro territorio o che ne escono, siano soggette almeno ai seguenti obblighi:

A. in tempo utile, prima di entrare,

- i) comunicare all'autorità competente dello Stato membro nel quale il porto è situato le seguenti indicazioni («avvertimento»):
 - a) nome e segnale di chiamata della nave,
 - b) nazionalità della nave,
 - c) lunghezza e pescaggio della nave,
 - d) porto di destinazione,

- e) ora prevista di arrivo al porto di destinazione o alla stazione di pilotaggio, secondo quanto richiesto dall'autorità competente,
 - f) indicazioni generali sulla natura del carico e suo quantitativo,
 - g) in caso di trasporto di prodotti chimici, comunicare se la nave possiede un certificato di «nave nuova» ai sensi del codice dell'OMCI per la costruzione e l'attrezzatura di navi che trasportano sostanze chimiche pericolose alla rinfusa,
 - h) segnalare l'eventuale esistenza di insufficienze o incidenti capaci di diminuire la normale e sicura manovrabilità della nave, pregiudicare la sicurezza e la fluidità della circolazione o costituire un pericolo per l'ambiente marino e le zone adiacenti;
- ii) compilare fedelmente e accuratamente la lista di controllo di nave cisterna, riprodotta nell'allegato della presente direttiva, e metterla a disposizione del pilota, per sua informazione, e, su richiesta, dell'autorità competente;

B. navigando nelle acque territoriali adiacenti al porto di accesso o di partenza

- i) informare l'autorità competente di qualsiasi insufficienza o incidente capace di diminuire la manovrabilità della nave in condizioni normali di sicurezza, pregiudicare la sicurezza e la fluidità della circolazione o costituire un pericolo per l'ambiente marino e le zone adiacenti,
- ii) stabilire al più presto un collegamento radio-telefonico con le stazioni costiere designate, preferibilmente su onde ad altissima frequenza (VHF) — segnatamente con il centro radar più vicino, se disponibile — e mantenere tale collegamento,
- iii) avvalersi per quanto possibile, specialmente in caso di visibilità ridotta, dei servizi forniti da centri radar,
- iv) servirsi di piloti conformemente alla prassi e ai regolamenti determinati dall'autorità competente.

2. Se il pilota constata l'esistenza di imperfezioni capaci di nuocere alla sicurezza della navigazione della nave, ne informa immediatamente l'autorità competente.

3. Gli Stati membri possono derogare ai paragrafi 1 e 2 quando lo stato dei dispositivi di navigazione, la situazione locale o le condizioni del traffico lo richiedano o lo consentano.

Articolo 2

Uno Stato membro le cui autorità competenti siano state informate, conformemente all'articolo 1 o in altro modo, di fatti che comportano o aumentano per un altro Stato membro il rischio di pericoli per talune zone marittime e costiere, adotta tutte le misure appropriate per informarne appena possibile lo Stato membro interessato.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano, previa consultazione della Commissione e anteriormente al 1° gennaio 1980, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'applicazione della presente direttiva. Essi informano la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate e di ogni disposizione di deroga ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

Otto Graf LAMBSDORFF

ALLEGATO

ELENCO DI CONTROLLO PER LE PETROLIERE

A. Dati concernenti la nave

Nome della nave	Armatore		
Bandiera	Segnale di chiamata della nave	Anno di costruzione	
Porto di registrazione	Lunghezza	Stazza lorda	
Classificazione della società			
Classificazione della nave		Gruppo motopropulsore	
Impianto di propulsione	Potenza		
Agente			
Pescaggio di prua		Pescaggio centrale	Pescaggio di poppa
Carico (secondo piano di carico):		Natura	Quantitativo

B. Installazioni di sicurezza

	In buono stato di funzionamento		Deficienze
	Sì	No	
1. Costruzione e attrezzatura tecnica			
Motori principali e ausiliari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dispositivo per il timone principale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dispositivo per il timone ausiliario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dispositivo per l'ancora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sistema antincendio permanente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2. Attrezzatura di navigazione			
Caratteristiche di manovra disponibili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Primo dispositivo radar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Secondo dispositivo radar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bussola giroscopica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bussola di regolazione magnetica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Radiogoniometro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ecoscandaglio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Altre attrezzature elettroniche per la determinazione della posizione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. Attrezzatura radio			
Impianto di radiotelegrafo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Impianto di radiotelefono (onde VHF)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

C. Certificati di sicurezza e altri documenti

	Certificati/documenti validi a bordo	
	Sì	No
Certificato di osservanza delle norme di sicurezza previste per la costruzione di navi da carico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificato di attrezzatura di sicurezza per navi da carico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificato di sicurezza telegrafica per navi da carico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificato di sicurezza radiotelefonica per navi da carico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificato di carico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificato di classificazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificato di garanzia per il trasporto di petrolio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Registro degli idrocarburi compilato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D. Comandante ed equipaggio a bordo

	Sì	No		
Comandante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Titolo professionale di idoneità (descrizione dettagliata e n.) rilasciato dall'(autorità competente) a (località, paese) ⁽¹⁾	
Primo ufficiale di coperta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Secondo ufficiale di coperta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Terzo ufficiale di coperta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Direttore di macchina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Primo ufficiale di macchina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Secondo ufficiale di macchina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Terzo ufficiale di macchina	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Addetto alle comunicazioni radio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Totale altri componenti equipaggio				
	di cui	in coperta	<input type="checkbox"/>	in sala macchine <input type="checkbox"/>
Pilota di altura preso a bordo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Data			Firma del comandante o, in caso di suo impedimento, di chi lo sostituisce	

⁽¹⁾ Gli Stati membri possono decidere di non inserire nell'elenco di controllo la parte della rubrica D relativa ai certificati di idoneità.